



Comune di Piaggine
Provincia di Salerno

PIAGGINE
la montagna del cilento
www.lamontagnadelcilento.it

Piazza Umberto I° - 84065 - Piaggine (SA) Tel (+39)0974.942014 fax (+39)0974.942721
Sito internet <http://www.comune.piaggine.sa.it> e-mail: comune.piaggine@asmepec.it
Codice fiscale 84001070659 - Partita IVA 01033760651


REGOLAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI E DEL CIMITERO COMUNALE

Approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 3 del 22.02.2014

Legge Regionale 24/11/2001 n. 12
così come integrata e modificata dalla L.R. 7 del 25/07/2013

Il Sindaco

Avv. Guglielmo VAIRO



Il Segretario Comunale

Dott. Antonio Martorano



Riconoscimenti UNESCO:

Patrimonio mondiale dell'umanità dal 1998
Riserva di Biosfera dal 1999
GeoParco dal 2009
Dieta Mediterranea dal 2010

Gemellato con Sayalonga (ESP)



dal 1999

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	5
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	5
Art. 1 - Oggetto	5
Art. 2 - Competenze.....	5
Art. 3 - Responsabilità	5
Art. 4 - Servizi gratuiti e a pagamento	5
Art. 5 - Atti a disposizione del pubblico.....	6
CAPO II - DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI	6
Art. 6 - Denuncia dei decessi	6
Art. 7 - Denuncia decessi accidentali e delittuosi	6
Art. 8 - Denuncia della causa di morte	6
Art. 9 - Comunicazioni decessi dovuti a reati	7
Art. 10 - Rinvenimento di parti di cadavere o resti mortali	7
Art. 11 - Medico necroscopo.....	7
Art. 12 - Servizio Comunale di Necroscopia	7
Art. 13 - Autorizzazione alla sepoltura	7
Art. 14 - Nati morti e prodotti abortivi	7
CAPO III - OSSERVAZIONE DEI CADAVERI	8
Art. 15 - Periodo di osservazione	8
Art. 16 - Periodo di osservazione nei casi di morte improvvisa o apparente	8
Art. 17 - Periodo di osservazione nei casi di morte per malattia infettiva - diffusiva o per avanzato stato di putrefazione	8
Art. 18 - Disposizione della salma durante il periodo di osservazione	8
CAPO IV - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI	8
Art. 19 - Depositi di osservazione ed obitori	8
CAPO V - TRASPORTI FUNEBRI	8
Art. 20 - Trasporti funebri	8
Art. 22 - Trasporto Funebre Istituzionale.....	9
Art. 23 - Autorizzazione al trasporto.....	9
Art. 24 - Tipologie di Trasporti.....	9
Art. 25 - Rimesse di carri funebri.....	9
Art. 26 - Orario dei trasporti funebri.....	10
Art. 27 - Modalità dei trasporti e percorsi dei trasporti funebri	10
Art. 28 - Luogo e modalità di sosta per i cadaveri in transito	10
Art. 29 - Trasporti particolari	10
TITOLO II - CIMITERI	11
CAPO I - I CIMITERI	11
Art. 30 - Elenco Cimiteri	11
Art. 31 - Disposizioni generali - Vigilanza	11
Art. 32 - Sala Pubblica del Commiato	11
Art. 33 - Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali	12
CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO CIMITERIALE	12
Art. 34 - Disposizioni generali	12
Art. 35 - Piano cimiteriale	12
CAPO III - CAMERA MORTUARIA	12
Art. 36 - Camera mortuaria.....	12
Art. 37 - Caratteristiche della Camera Mortuaria	13

CAPO IV - INUMAZIONE E TUMULAZIONE	13
Art. 38 - Inumazione	13
Art. 39 - Cippo.....	13
Art. 40 - Tumulazione	13
Art. 41 - Deposito provvisorio	13
CAPO V - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI	14
Art. 42 - Esumazioni ordinarie	14
Art. 43 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie	14
Art. 44 - Esumazione straordinaria	14
Art. 45 - Estumulazione	15
Art. 46 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento.....	15
Art. 47 - Raccolta delle ossa	15
Art. 48 - Oggetti da recuperare.....	16
Art. 49 - Disponibilità dei materiali	16
CAPO VI - CREMAZIONE.....	16
Art. 50 - Crematorio	16
Art. 51 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione	16
Art. 52 - Urne cinerarie	16
CAPO VII - POLIZIA DEI CIMITERI	17
Art. 53 - Orario	17
Art. 54 - Disciplina dell'ingresso	17
Art. 55 - Divieti speciali.....	17
Art. 56 - Riti Funebri	18
Art. 57 - Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni	18
Art. 58 - Fiori e piante ornamentali.....	18
Art. 59 - Materiali ornamentali	18
TITOLO III - CONCESSIONI	20
CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE	20
Art. 60 - Sepolture private.....	20
Art. 61 - Durata delle concessioni	20
Art. 62 - Modalità di concessione	21
Art. 63 - Uso delle sepolture private	21
Art. 64 - Manutenzione	22
Art. 65 - Costruzione dell'opera - Termini.....	22
CAPO II - DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE.....	22
Art. 66 - Divisione, Subentri	22
Art. 67 - Rinuncia a concessione.....	23
Art. 68 - Rinuncia a concessione di aree libere.....	23
Art. 69 - Rinuncia a concessione di aree con parziale totale costruzione	23
CAPO III - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE.....	24
Art. 70 - Revoca	24
Art. 71 - Decadenza.....	24
Art. 72 - Provvedimenti conseguenti la decadenza	24
Art. 73 - Estinzione	25
TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI	26
CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI	26
Art. 74 - Accesso al cimitero	26
Art. 75 - Autorizzazioni di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri.....	26
Art. 76 - Responsabilità	26
Art. 77 - Recinzione aree - Materiali di scavo	27

Art. 78 - Introduzione e deposito di materiali	27
Art. 79 - Orario di lavoro.....	27
Art. 80 - Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti.....	27
Art. 81 - Vigilanza.....	27
Art. 82 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri	27
CAPO II - ATTIVITÀ FUNERARIE	28
Art. 83 - Attività e Autorizzazioni	28
Art. 84 - Divieti.....	29
Art. 85 - Controlli e sanzioni amministrative	29
Art. 86 - Destinazione della riscossione delle sanzioni	30
TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI	31
CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE	31
Art. 87 - Mappa.....	31
Art. 88 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali	31
Art. 89 - Schedario dei defunti.....	31
Art. 90 - Scadenziario delle concessioni	31
CAPO II - NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI	31
Art. 91 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento	31
Art. 92 - Cautele	32
Art. 93 - Atti previsti dal presente regolamento	32
Art. 94 - Concessioni pregresse	32
Art. 95 - Sepolture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio	32
Art. 96 - Entrata in vigore	32
ALLEGATO A - Tariffe servizi Cimiteriali	33

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

- (1) Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del testo Unico delle Leggi Sanitarie 27/7/1934, al D.P.R. 10/9/1990 n. 285, della Legge Regionale 24/11/2001 n. 12 così come integrata e modificata dalla L.R. 7 del 25/07/2013, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sulla costruzione, gestione e custodia del cimitero e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Art. 2 - Competenze

- (1) Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.
- (2) I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 112, 113 e 114 della D.L.vo 18 Agosto 2000 n. 267, come modificati ed integrati dalla Legge 448/2000 compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente Azienda Sanitaria Locale.
- (3) In caso di gestione in economia le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate nel Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi.

Art. 3 - Responsabilità

- (1) Il Comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
- (2) Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

Art. 4 - Servizi gratuiti e a pagamento

- (1) Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.
- (2) Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:
 - a) la visita necroscopica;
 - b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
 - c) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate, individuate dal successivo Art. 30, comma);
 - d) l'uso delle celle frigorifere comunali, se il Comune è tenuto a disporne;
 - e) la deposizione delle ossa in ossario comune;
 - f) la dispersione delle ceneri in cinerario comune;
 - g) il feretro, il trasporto e la sepoltura in campo comune per le persone indigenti, nei casi accertati dalla G.C. e per i casi del successivo Art.10, se i familiari non ne reclamano la salma.
- (3) Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe disciplinate con apposita delibera del Consiglio Comunale.
- (4) Il Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

Art. 5 - Atti a disposizione del pubblico

- (1) Presso gli uffici del responsabile del servizio è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'Art. 52 del DPR 285 del 10/9/1990 perché possa essere compilato cronologicamente dagli addetti e fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.
- (2) Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nel cimitero:
 - a) l'orario di apertura e chiusura del cimitero;
 - b) copia del presente regolamento;
 - c) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

CAPO II - DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

Art. 6 - Denuncia dei decessi

- (1) Ogni caso di morte deve essere denunciato all'ufficiale dello Stato Civile, entro 24 ore dal decesso:
 - a) da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o da un loro delegato o, in mancanza, da persona informata del decesso;
 - b) dal direttore o da un delegato dell'Amministrazione, se la morte avviene in un ospedale.
- (2) L'obbligo della denuncia sussiste anche per nati morti.
- (3) All'atto della denuncia dovranno essere fornite all'Ufficiale dello Stato Civile tutte le indicazioni stabilite dall'Art. 73 del D.P.R. 3/11/2000 n.396, sull'ordinamento dello stato civile.

Art. 7 - Denuncia decessi accidentali e delittuosi

- (1) Chiunque ha per primo notizia di un decesso naturale o accidentale o delittuoso, avvenuto in persona priva di assistenza è tenuto ad informare l'autorità municipale o di pubblica sicurezza, aggiungendo tutte quelle notizie, a sua conoscenza, che possano giovare a stabilire la causa della morte e l'identità del defunto.

Art. 8 - Denuncia della causa di morte

- (1) Indipendentemente dalla denuncia di cui ai precedenti Art. 6 e 7, i medici, per ogni caso di morte di persona da loro assistita, devono denunciare al Sindaco, entro 24 ore dall'accertamento del decesso, su apposita scheda di morte predisposta dal Ministero della sanità e fornita gratuitamente dal Comune, la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.
- (2) Nel caso di morte per malattia infettiva, compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il Comune deve dare informazione, immediatamente all'Azienda Sanitaria locale dove è avvenuto il decesso.
- (3) Nel caso di decesso di persona non assistita da medico, la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo, di cui all'Art.11.
- (4) L'obbligo della denuncia della causa di morte è fatto anche ai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o a scopo di riscontro diagnostico. In questo caso si debbono osservare le disposizioni contenute negli artt. 39 e 45 del Reg. D.P.R. n. 285 del 10.09.1990.
- (5) Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'Art. 100 del DPR 13 Febbraio 1964, n. 185.
- (6) La scheda di morte ha finalità esclusivamente statistiche, sanitarie ed epidemiologiche.
- (7) Copia della scheda di morte deve essere inviata, entro 30 giorni, dal Comune ove è avvenuto il decesso all'Azienda Sanitaria Locale nel cui territorio il Comune è ricompreso.

Art. 9 - Comunicazioni decessi dovuti a reati

- (1) Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'Art. 365 del Codice Penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediatamente comunicazione all'autorità giudiziaria ed a quella di Pubblica Sicurezza.

Art. 10 - Rinvenimento di parti di cadavere o resti mortali

- (1) Chi rinviene parti di cadavere o anche resti mortali o di ossa umane, deve informarne immediatamente il Sindaco il quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria, a quella di Pubblica Sicurezza e all'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio.
- (2) L'Azienda Sanitaria Locale, salvo diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria, incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e successivamente comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa autorità giudiziaria perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

Art. 11 - Medico necroscopo

- (1) Le funzioni di medico necroscopo, di cui all'Art. 74 del D.P.R.396/2000 sull'ordinamento dello Stato Civile, sono esercitate da un medico nominato dall' Azienda Sanitaria Locale competente.
- (2) Nell' ospedale, la funzione di medico necroscopo è svolta dal direttore Sanitario o da un medico da lui delegato.
- (3) I medici necroscopi dipendono, per tale attività, dal Dipartimento di Prevenzione dell'Unità Sanitaria Locale, che ha provveduto alla loro nomina ed a questi riferiscono ne l'espletamento del servizio, anche in relazione a quanto previsto dall'Art. 365 del Codice Penale.
- (4) Il medico necroscopo ha il compito di accertare la morte reale, naturale e non violenta, redigendo l'apposito certificato del citato Art. 74.
- (5) La visita del medico necroscopo deve essere sempre effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi di cui agli artt. 8, 9 e 10 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10.09.1990, n. 285. Il limite massimo comunque, per l'accertamento necroscopico, è di 30 ore.
- (6) L'accertamento necroscopico (n.d.r.- diverso dalla visita necroscopica) è richiesto dalle autorità competenti nel caso di morti a causa dubbie, violente o accidentali ed è disposta dalla A.G. ad un medico da questa delegato o effettuata da un medico specialista in medicina legale.

Art. 12 - Servizio Comunale di Necroscopia

- (1) Il Comune non è dotato di una sala per autopsie conforme ai requisiti e alle caratteristiche igienico-sanitarie previste dall'art.66 del D.P.R. n.285/1990. Nelle more dell'attuazione di quanto stabilito dall'art.6 della L.R. 24/11/2001 n.21 e ss.mm.ii., all'occorrenza si avvarrà di apposite strutture dell'Azienda Sanitaria Locale o di altri Comuni.

Art. 13 - Autorizzazione alla sepoltura

- (1) L'autorizzazione alla sepoltura nel cimitero è rilasciata a norma dell'Art. 74 del D.P.R.396/2000 sull'ordinamento dello Stato Civile, dall'Ufficiale di Stato Civile. La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura di parti di cadavere ed ossa umane.

Art. 14 - Nati morti e prodotti abortivi

- (1) Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'Art. 30-5° comma-del D.P.R.396/2000, sull'ordinamento dello Stato Civile, si seguono le disposizioni stabilite negli articoli precedenti.
- (2) Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che hanno, presumibilmente, compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'Ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati l'Azienda Sanitaria Locale.
- (3) A richiesta dei genitori, nel cimitero potranno essere raccolti, con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.
- (4) Nei casi previsti dai commi 2 e 3, i parenti, o chi per essi, sono tenuti a presentare, entro 24 ore

dall'espulsione, od estrazione del feto, domanda di seppellimento all'Azienda Sanitaria Locale accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

CAPO III - OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

Art. 15 - Periodo di osservazione

- (1) Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di elettrocardiografo, la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a 20 minuti primi, fatte salve le disposizioni di cui alla Legge 01.12.1975, n. 644 e successive modificazioni, in materia di trapianti d'organo.

Art. 16 - Periodo di osservazione nei casi di morte improvvisa o apparente

- (1) Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'Art. precedente.

Art. 17 - Periodo di osservazione nei casi di morte per malattia infettiva - diffusiva o per avanzato stato di putrefazione

- (1) Il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione di cui all'Art.15 del presente regolamento, su proposta del Dirigente di cui al precedente Art. 11) comma 1 e 2, a meno di 24 ore qualora la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva, compresa nell' apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano.
- (2) Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o presunte tali sono tenute in osservazione in separato locale. Se tale locale non esiste, in caso di compresenza di altro cadavere, è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.

Art. 18 - Disposizione della salma durante il periodo di osservazione

- (1) Durante il periodo di osservazione, il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita.
- (2) Nel caso di deceduti per malattia infettiva-diffusiva, di cui all'Art. precedente, il Sindaco adotta le misure cautelative che verranno disposte dal funzionario medico dell'ASL

CAPO IV - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

Art. 19 - Depositi di osservazione ed obitori

- (1) Il Comune provvede al deposito di osservazione a all'obitorio in locali idonei nell'ambito del cimitero, oppure preso altri istituti sanitari oppure in un particolare edificio rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.
- (2) Nel caso che il deposito di osservazione e l'obitorio siano istituiti al di fuori dell'ambito del cimitero comunale, il comune stipulerà apposita convenzione con l'Ente o Istituto gestore.
- (3) L'ammissione nel deposito di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Sindaco ovvero dall'Autorità Giudiziaria.

CAPO V - TRASPORTI FUNEBRI

Art. 20 - Trasporti funebri

- (1) A far data dall'entrata in vigore del presente regolamento il servizio trasporti funebri del Comune di Piaggine è liberalizzato e non verrà più svolto in privativa fatto salvo quanto previsto al seguente Art.21.
- (2) A partire da tale data, pertanto, il trasporto delle salme verrà svolto direttamente dalle imprese del settore in possesso di autorizzazione all'esercizio dell'attività funeraria ai sensi dell'art.8 quater comma 1- lett.a) della L.R. 21/2001 e ss.mm.ii..

(3) Non è previsto il pagamento del diritto fisso al Comune per l'espletamento di tale servizio.

Art. 22 - Trasporto Funebre Istituzionale

- (1) Sono SERVIZI ISTITUZIONALI e perciò spettano al Comune che li esercita direttamente o può affidare a terzi, nei modi di legge, i trasporti di:
- a) Salme provenienti da abitazioni inadatte dirette al deposito di osservazione.
 - b) Salme di persone morte in solitudine o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.
 - c) Salme di cui non sia possibile accertarne l'identità.
 - d) Cadaveri destinati allo studio e alla ricerca.
 - e) Parti anatomiche riconoscibili.

In tali casi il trasporto viene eseguito scevro da servizi e trattamenti speciali ma in modo da garantire comunque il decoro.

- (2) Il trasporto di salme rinvenute in luoghi pubblici di persone decedute in seguito a incidente o per morte violenta, abbandonate, a disposizione dell'autorità giudiziarie, dal luogo del decesso all'obitorio o al deposito di osservazione e quello verso il luogo di sepoltura di salme per le quali nessuno chiede servizi o trattamenti speciali viene esercitato direttamente dal Comune con le modalità stabilite dall'Art.113 del T.U. n°267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni in quanto trattasi di servizi istituzionali indispensabili.
- (3) In caso d'indigenza potranno essere disposti trasporti funebri gratuiti da svolgersi a cura e spese del Comune.
- (4) Le condizioni del comma 3 sono definite ai termini del D. Lgs. n°109 del 31/03/1998, come modificato dal D. Lgs n°130 del 03/05/2000 e loro strumenti attuativi e, sono accertate dal Responsabile dei Servizi Sociali sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.
- (5) Il Comune su disposizione del Sindaco potrà disporre funerali pubblici per casi particolari o per personalità distinte per meriti culturali, civili e/o religiosi.

Art. 23 - Autorizzazione al trasporto

- (1) Possono svolgere il servizio di trasporto funebre esclusivamente le imprese in possesso dell'abilitazione rilasciata dal comune ove ha sede l'attività che dispongano, in via continuativa e funzionale, di locali, mezzi e personale qualificato così come stabilito all'art.83 del presente regolamento.

Art. 24 - Tipologie di Trasporti

- (1) I trasporti e i servizi di onoranze funebri dovranno essere distinti in categorie e pubblicizzati secondo le disposizioni contenute nell'art.3 della L.R. 21/2001 e ss.mm.ii.
- (2) Nel territorio Comunale è espressamente vietato il trasporto funebre con carro ippotrainato.

Art. 25 - Rimesse di carri funebri

- (1) Le rimesse dei carri funebri devono essere ubicate in località all'uopo destinate che terranno conto delle previsioni urbanistiche vigenti al momento della richiesta, nonché dei seguenti criteri di massima:
- a) la rimessa dovrà trovarsi in posizione tale che l'entrata e l'uscita dei carri funebri non sia di ostacolo alla circolazione veicolare e pedonale;
 - a) essa dovrà disporre di idonee attrezzature che consentano lo svolgimento delle operazioni di pulizia e disinfezione dei carri senza che vi possano assistere estranei, né creino emissione di rumori, acque, fumi o altre esalazioni;
 - b) dispongano di adeguate attrezzature per lo smaltimento dei prodotti di pulizia e disinfezione;
 - c) lo smaltimento dei prodotti e residui delle operazioni di pulizia e disinfezione avvenga nel rispetto della normativa concernente la tutela ambientale;

Art. 26 - Orario dei trasporti funebri

- (1) Il Sindaco determina con propria ordinanza l'orario di effettuazione dei trasporti funebri
- (2) La richiesta di effettuazione dei trasporti funebri è fatta tenuti presenti gli orari determinati ai sensi del comma precedente e delle richieste pervenute in precedenza.
- (3) Per tali richieste i familiari e le imprese munite della licenza di cui all'Art. 115 T.U.LL.PP.SS. sono in condizioni di parità ed, in caso di pluralità di richieste per lo stesso servizio, prevale l'ordine della richiesta. Per esigenze eccezionali di origine pubblica, il coordinatore sanitario, può proporre al Sindaco di disporre che i servizi di trasporto funebre, o alcuni di essi, siano effettuati in ore notturne.

Art. 27 - Modalità dei trasporti e percorsi dei trasporti funebri

- (1) I servizi di trasporto funebre devono essere eseguiti con idonei carri funebri chiusi.
- (2) L'uso del carro funebre è obbligatorio per il trasporto dei nati morti, di feti, o parti di cadavere. Per il trasporto delle ossa o di altri resti assimilabili si applica l'Art.36 del DPR 285/90.
- (3) Il carro funebre dovrà trovarsi sul luogo di partenza del trasporto funebre almeno 10 minuti prima dell' orario fissato per la partenza.
- (4) A richiesta dei familiari, il Sindaco può autorizzare che il trasporto funebre venga effettuato, per l'intero percorso o per parte di esso, recando il feretro a spalle. Il carro funebre dovrà seguire il corteo. In tali casi dovrà essere assicurato che il trasporto funebre venga effettuato in condizioni tali da evitare ogni danneggiamento al feretro e l'incolumità delle persone che lo trasportano o seguono il corteo.
- (5) Nel caso in cui al precedente comma, i richiedenti dovranno formalmente esonerare il Comune da ogni responsabilità civile e penale conseguente al trasporto medesimo.
- (6) Il Sindaco determina i percorsi dei trasporti funebri con propria ordinanza, anche separata, ove necessario, da quella di cui all' Art. 26 - l° comma.
- (7) In casi particolari, a richiesta dei familiari, possono essere autorizzati, caso per caso, percorsi diversi.

Art. 28 - Luogo e modalità di sosta per i cadaveri in transito

- (1) Nell'effettuazione dei servizi di trasporto funebre possono essere consentite soste intermedie, per la durata strettamente necessaria per prestare al defunto le onoranze funebri, nel rispetto della volontà e dei familiari.
- (2) In caso di cadaveri in transito, può essere consentita la sosta dei feretri, a richiesta dei familiari, o dell'incaricato del trasporto, per il tempo necessario a quanto indotto alla sosta e, in ogni caso per un periodo non superiore a 12 ore.
- (3) In tali casi, il feretro viene depositato nella cella mortuaria.
- (4) In ogni caso di sosta il Comune mette a disposizione il proprio personale per le operazioni di carico e scarico dietro pagamento della tariffa stabilita.

Art. 29 - Trasporti particolari

- (1) Quando la salma non sia nella propria abitazione (deposito di osservazione, obitorio, ospedali, istituti o altrove) il Sindaco, a richiesta dei familiari, con proprio provvedimento, può autorizzare che il funerale abbia inizio dall' abitazione, dove la salma verrà trasferita, in forma privata, prima dell' orario richiesto per il servizio di trasporto funebre.
- (2) I trasporti in forma privata, avranno comunque luogo nel rispetto degli orari stabiliti per i normali trasporti funebri.
- (3) Analogamente potranno essere autorizzati trasporti in forma privata per luoghi, diversi dall'abitazione ove si attribuiscono speciali onoranze.

TITOLO II - CIMITERI

CAPO I - I CIMITERI

Art. 30 - Elenco Cimiteri

- (1) Il Comune è dotato di un solo Cimitero. Il Cimitero Comunale è situato in località “ Piano di Rea”
- (2) Al cimitero, si applicano tutte le norme del presente regolamento in materia di manutenzione, ordine e vigilanza.
- (3) Il predetto cimitero deve possedere le caratteristiche ed adempiere alle funzioni di cui all' Art.49 del D.P.R.285/90.

Art. 31 - Disposizioni generali - Vigilanza

- (1) È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285. Le autorizzazioni ex Art. 105 sono di competenza della Regione e sono rilasciate con le procedure descritte nell'allegato alla delibera n.1948 del 23/5/2003 "Atto di indirizzo per l'esercizio delle funzioni conferite dal D. leg.vo 31/3/1998 n.112, Art.114, in materia di autorizzazioni previste dal DPR 285/90 (Regolamento di polizia mortuaria)
- (2) L'ordine e la vigilanza dei cimiteri esistenti sul territorio comunale spettano al Sindaco.
- (3) Alla manutenzione del cimitero comunale, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt. 112, 113 e 114 del D.Lvo 18.08.2000, n. 267, come modificati ed integrati dalla Legge 448/2001.
- (4) Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici sono riservate al personale addetto al cimitero.
- (5) Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
- (6) Per motivi di pubblico decoro e a tutela della salute degli operatori cimiteriali e dei congiunti che, per consuetudine, assistono all'inumazione è vietato agli operatori cimiteriali del Comune di Piaggine effettuare operazioni di apertura delle casse in legno per tagliare la cassa metallica, in caso di inumazione di cadaveri inseriti in doppia cassa anche quando la medesima sia d'obbligo. È fatto obbligo agli operatori del settore di provvedere all'uso di casse metalliche che contengano quelle di legno oppure di cassa interna di materiale biodegradabile (barriera o Mater-Bi) di cui al D.M. 01.02.1997 e al D.M. 09.07.2002, ogni volta che il feretro debba essere inumato nel Cimitero del Comune di Piaggine e sia d'obbligo la doppia cassa.
- (7) In caso di inadempienza di quanto disposto al comma 5, il feretro non sarà accettato nel Cimitero del Comune di Piaggine.
- (8) Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'Art.75 del D.P.R. 285/90.
- (9) Sia la cassa in legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
- (10) È consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.
- (11) Il Dirigente dei servizi di igiene pubblica dell' A.S.L. controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Art. 32 - Sala Pubblica del Commiato

- (1) Ai sensi dell'art.10 bis e succ. della L.R. 21/2001 e ss.mm.ii., con successiva ed apposita delibera verrà individuata una Sala Pubblica del Commiato, e le relative modalità di gestione, previa definizione dei requisiti strutturali minimi da parte della Giunta Regionale.

- (2) La Sala Pubblica del Commiato assicura lo svolgimento di riti funebri nel rispetto delle dignità, delle convinzioni religiose e culturali, della volontà del defunto e dei suoi familiari.

Art. 33 - Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

- (1) Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza.
- (2) Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia. Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.
- (3) Nei reparti speciali, sono ricevute le salme, resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniera, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere gli eredi.

CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO CIMITERIALE

Art. 34 - Disposizioni generali

- (1) Ogni cimitero preesistente sul territorio comunale ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
- (2) Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispongono gli Art.72 e 73 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
- (3) Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali e familiari, ai sensi e nei limiti dell' Art.90 e seguenti del D.P .R. 10/09/1990 n. 285
- (4) Apposito piano cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 e dal successivo Art. 35.

Art. 35 - Piano cimiteriale

- (1) Il Consiglio Comunale adotta un piano cimiteriale nel rispetto delle disposizioni di cui ai capi IX e X del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.
- (2) La pianificazione cimiteriale deve in ogni caso comprendere:
- a) La rappresentazione dello stato di fatto quale base di partenza per la valutazione del piano;
 - b) La relazione tecnico-sanitaria del luogo con particolare attenzione alla situazione dell'orografia e della natura fisico chimica del terreno, la profondità e la direzione della falda idrica;
 - c) Una planimetria in scala adeguata al territorio del singolo cimitero dell'area di ampliamento o di costruzione;
- (3) Il Piano Cimiteriale di cui al presente articolo, deve inserirsi nel contesto civile e raccordarsi con il Piano Regolatore Generale in funzione delle aree che circondano il cimitero e delle attività che lo interessano.

CAPO III - CAMERA MORTUARIA

Art. 36 - Camera mortuaria

- (1) Il cimitero deve avere una camera mortuaria per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento. Nei casi in cui il cimitero non abbia il deposito di osservazione previsto dall'Art. 12 del D.P.R. 1990/285, funziona come tale la camera mortuaria. In tali casi, il corpo deve essere posto nelle condizioni di cui all'Art. 12 del D.P.R. 1990/285 e sottoposto alla sorveglianza di cui

all'Art.12, comma 2 del medesimo.

Art. 37 - Caratteristiche della Camera Mortuaria

- (1) La camera mortuaria deve essere illuminata e ventilata per mezzo di ampie finestre aperte direttamente verso la superficie scoperta del cimitero e dotata di acqua corrente.
- (2) Le pareti di essa, fino all'altezza di mt. 2, devono essere rivestite di lastre di marmo o di altra pietra naturale o artificiale ben levigata, ovvero, essere intonacate a cemento ricoperto da vernice a smalto o da altro materiale facilmente lavabile; il pavimento, costituito anch'esso da materiale liscio, impermeabile, ben unito, lavabile, deve essere, inoltre, disposto in modo da assicurare il facile scolo delle acque di lavaggio, di cui deve anche essere assicurato il facile ed innocuo smaltimento.

CAPO IV - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 38 - Inumazione

- (1) Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:
 - a) sono comuni le sepolture della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata
 - b) Sono private le sepolture per inumazioni, effettuate in aree in concessione.

Art. 39 - Cippo

- (1) Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo 3° comma, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
- (2) Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del Comune una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
- (3) A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide di altezza non superiore a un metro dal piano di campagna previo pagamento dei diritti stabiliti dal Comune.
- (4) L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
- (5) In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del DPR 10/9/1990 n. 285.

Art. 40 - Tumulazione

- (1) Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o in perpetuo le spoglie mortali.
- (2) Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.
- (3) Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

Art. 41 - Deposito provvisorio

- (1) A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in apposito loculo, messo a disposizione del Comune, previo pagamento del canone stabilito in tariffa.
- (2) La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:
 - a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
 - b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;

- c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato.
- (3) La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile del servizio tecnico comunale, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, perché sia inferiore a 18 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 30 mesi. Il canone di utilizzo è calcolato in trimestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero.
- (4) A garanzia è richiesta la costituzione di un deposito cauzionale nella misura stabilita in tariffa.
- (5) Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Sindaco, previa diffida, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, provvederà a inumare la salma in campo comune. Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e previo pagamento dei diritti relativi.
- (6) È consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

CAPO V - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 42 - Esumazioni ordinarie

- (1) Nel cimitero il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'Art. 82 del DPR 285/90 e cioè di 10 anni. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con ordinanza del Sindaco.
- (2) Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, escludendo i mesi di giugno, luglio, agosto, settembre e dicembre.
- (3) Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.
- (4) È compito dell'incaricato dell' Azienda Sanitaria Locale stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della esumazione.

Art. 43 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

- (1) È compito del Responsabile del servizio autorizzare le operazioni cimiteriali svolgentisi nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.
- (2) Annualmente il responsabile del servizio curerà la stesura di tabulati con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.
- (3) L'inizio delle operazioni di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo.

Art. 44 - Esumazione straordinaria

- (1) L' esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell' Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.
- (2) Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'Art. 84 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
- (3) Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Sanità.
- (4) Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusa, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell' Azienda Sanitaria Locale dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

- (5) Le esumazioni di cui al comma 1, ai sensi dell'Art.83 del D.P.R. 285/90, sono eseguite alla presenza del Dirigente del servizio di igiene pubblica della Azienda Sanitaria Locale, o di personale tecnico da lui delegato, e dell'incaricato del servizio di custodia cimiteriale.

Art. 45 - Estumulazione

- (1) Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
- (2) Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 20 anni.
- (3) Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
 - a) a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore ai 20 anni.
 - b) su ordine dell' Autorità giudiziaria.
- (4) Entro il mese di settembre di ogni anno il responsabile del servizio cura la stesura dello scadenzario delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Tale elenco sarà esposto al pubblico in occasione della Commemorazione dei Defunti e per tutto l'anno successivo.
- (5) I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteri ali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
- (6) I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall'Art. 46 che segue, sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi saranno collocati in ossario comune.
- (7) È possibile, previa autorizzazione del responsabile del servizio, riunire i,resti mortali raccolti nella cassetta di zinco, in un loculo contenente il feretro di un familiare;
- (8) È possibile, previa autorizzazione del responsabile del servizio, riunire nella stessa celletta più cassette di zinco contenenti resti mortali appartenenti ad un familiare;
- (9) È possibile, previa autorizzazione del responsabile del servizio, riunire più resti mortali, divisi in sacchetti con tutte le indicazioni relative alla identificazione dei medesimi appartenenti a componenti della stessa famiglia, esumati o estumulati contemporaneamente;
- (10) Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato in relazione ai luoghi con ordinanza del Sindaco.
- (11) A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il responsabile del servizio può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 2 anni dalla precedente.
- (12) Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

Art. 46 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

- (1) Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie e straordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa..
- (2) Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.
- (3) Qualora,decorso il termine dell'esumazione ordinaria,non vi siano parenti o affini del defunto entro il terzo grado il costo viene sostenuto dal Comune.

Art. 47 - Raccolta delle ossa

- (1) Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell' ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.

Art. 48 - Oggetti da recuperare

- (1) Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono dare avviso all'Ufficio di Polizia Municipale e all'Ufficio Tecnico al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
- (2) Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio di Polizia Municipale e dell'Ufficio tecnico.
- (3) Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati all'Ufficio di Polizia Municipale che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Art. 49 - Disponibilità dei materiali

- (1) I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.
- (2) il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
- (3) Su richiesta degli aventi diritto il Responsabile del Servizio può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
- (4) Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
- (5) Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
- (6) Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero.

CAPO VI - CREMAZIONE

Art. 50 - Crematorio

- (1) Il Comune, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino.

Art. 51 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

- (1) L'autorizzazione di cui all'Art. 79, l comma, del DPR 10/9/1990, n. 285, è rilasciata a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate.
- (2) Le modalità operative, nel caso che la manifestazione di volontà sia espressa dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo secondo gli articoli 74 e seguenti del Codice Civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi, sono determinate dall'Ufficio preposto al rilascio delle autorizzazioni.

Art. 52 - Urne cinerarie

- (1) Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente.
- (2) Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

- (3) A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata;
- (4) Le urne cinerarie possono essere accolte anche in colombari appartenenti a privati o ad Associazione per la cremazione di cui all'Art. 79/3 del DPR 10/9/1990 n. 285 costruiti in aree avute in concessione dal Comune nel cimitero, perché sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione.
- (5) Spetta al Consiglio Comunale la disciplina delle tariffe per l'uso dei colombari.

CAPO VII - POLIZIA DEI CIMITERI

Art. 53 - Orario

- (1) Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato dal Sindaco.
- (2) Per ragioni di igiene e salute pubblica, in ogni caso è garantito il servizio di sepoltura tutti i giorni settimanali, ivi compreso i giorni di chiusura settimanale e festivi, e secondo gli orari stabiliti ai sensi del precedente comma.

Art. 54 - Disciplina dell'ingresso

- (1) Nel cimitero, di norma, non si può entrare che a piedi.
- (2) È vietato l'ingresso:
 - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
 - b) alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode al momento dell'ingresso;
 - c) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni
 - a) comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - d) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - e) ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti.
- (3) Per motivi di salute od età il responsabile del Servizio può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli.

Art. 55 - Divieti speciali

- (1) Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c) introdurre oggetti irriverenti;
 - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
 - e) depositare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori;
 - f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione del custode;
 - g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
 - i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del servizio. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
 - j) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - k) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;

- l) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal responsabile del servizio;
 - m) collocare fiori freschi nella fioriere nei mesi di ,giugno luglio e agosto
 - n) qualsiasi attività commerciale.
- (2) I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.
 - (3) Chiunque tenesse, nell'interno del cimitero, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Art. 56 - Riti Funebri

- (1) Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
- (2) Per le celebrazioni che possono dar luogo ad afflusso di pubblico deve essere dato preventivo avviso all'incaricato del servizio e all'Ufficio di Polizia Municipale.

Art. 57 - Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni

- (1) Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dall'Ufficio tecnico;
- (2) Ogni epigrafe deve essere approvata dall'Ufficio tecnico contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto della lapide e delle opere.
- (3) Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano.
- (4) Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.
- (5) Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.
- (6) Circa le eventuali dispute fra gli aventi diritto si rimanda a quanto contenuto nell'Art. 66.
- (7) Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.
- (8) Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.


Art. 58 - Fiori e piante ornamentali

- (1) Gli ornamenti di fiori freschi non appena appassiscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale addetto alla manutenzione del cimitero, li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.
- (2) Nel cimitero, avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

Art. 59 - Materiali ornamentali

- (1) Dal cimitero saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
- (2) Il Personale addetto alla manutenzione del cimitero disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o

coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

- (3) I provvedimenti d'ufficio di cui all comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all' Albo Comunale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.
 - (4) Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'Art. 49 in quanto applicabili.
- 

CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Art. 60 - Sepolture private

- (1) Per le sepolture private è concesso l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune;
- (2) Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.
- (3) Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.
- (4) Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:
 - a) sepolture individuali (loculi, ossari, nicchie per singole urne cinerarie, ecc.);
 - b) sepolture per famiglie e collettività (archi a più posti, campetti, celle, edicole, ecc.).
- (5) Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.
- (6) Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10/9/1990 n. 285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni
- (7) La concessione, è regolata da schema di contratto-tipo approvato dalla Giunta Municipale;
- (8) Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
- (9) Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - a) la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
 - b) la durata;
 - c) la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro-tempore, i concessionari/rie;
 - d) le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepoltura gentilizio o familiare);
 - e) l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
 - f) gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.
- (10) Le tariffe per la concessione delle aree e dei manufatti eseguiti dal Comune sono disciplinate con delibera del Consiglio Comunale.

Art. 61 - Durata delle concessioni

- (1) Le concessioni di cui all'Art. precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'Art. 92 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
- (2) La durata è fissata in 99 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività;
- (3) A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo per un uguale periodo di tempo dietro il pagamento del canone di concessione di cui in tariffa, salvo il caso di cui al comma 6;
- (4) Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa che coincide con la data dell'

atto di concessione, salvo quanto previsto nel successivo comma; .

- (5) Per la concessione di manufatti cimiteriali di nuova costruzione, già prenotati al momento dell'inizio dei lavori, gli interessati, in attesa della assegnazione del posto salma, potranno ottenere una concessione temporanea, a titolo gratuito (tra i loculi a disposizione del Comune) per una durata massima di 2 anni, eventualmente prorogabili. In tal caso, per la decorrenza della concessione del manufatto prenotato, si utilizzerà la data di tumulazione della salma;
- (6) In attesa di completamento delle sepolture private di cui ai commi 2), 3) e 4) letto b) dell'art 60 i concessionari potranno richiedere la combinazione di una concessione temporanea per una durata massima di due anni, eventualmente prorogabili, dietro pagamento di quanto stabilito in tariffa;

Art. 62 - Modalità di concessione

- (1) L'assegnazione della sepoltura, individuale privata di cui al quarto comma, lettera a) dell'Art. 60, avviene osservando i criteri stabiliti dal Consiglio Comunale;
- (2) La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.
- (3) La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, nei vari tipi di cui all'Art.60, è data in ogni tempo secondo la disponibilità;
- (4) Per le sepolture di cui al comma 2 dell' Art. 60, nel caso in cui nell' atto di concessione non siano specificate le generalità della salma da tumulare, l' individuazione della salma medesima sarà effettuata nell' atto di autorizzazione al seppellimento.
- (5) La concessione non può essere fatta a persona ad enti che mirino a fame oggetto di lucro o di speculazione.
- (6) Per la concessione di manufatti cimiteriali di nuova costruzione, all'inizio dei lavori, previo avviso pubblico, da affiggersi all'albo pretorio e all'albo cimiteriale, ha inizio la prenotazione all'atto della quale, viene richiesto il pagamento del corrispettivo della tariffa vigente per la concessione dei manufatti cimiteriali, secondo le modalità stabilite con atto consiliare.

Art. 63 - Uso delle sepolture private

- (1) Salvo quanto già previsto dall'Art.60, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia, a richiesta del concessionario a persone che risultino essere state con lui conviventi, nonché salme di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti del concessionario, ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, ecc. ...), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell' atto di concessione.
- (2) Ai fini dell'applicazione sia del i che 2 comma dell'Art. 93 del DPR 10/9/1990 n. 285 la famiglia del concessionario è da intendersi composta dal coniuge, dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, ampliata agli affini, fino al 5° grado, e rispettivi coniugi.
- (3) Per gli ascendenti e discendenti in linea retta e rispettivi coniugi il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito all'atto dell' ottenimento della concessione.
- (4) Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. 446/2000 da presentare al Responsabile del servizio che, qualora ricadano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta.
- (5) I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al 4 comma.
- (6) L'eventuale condizione di particolare benemeritenza nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. 446/2000 del fondatore del sepolcro depositata presso l'Ufficio del Responsabile del servizio prima del decesso della persona per cui è richiesta la sepoltura che potrà avvenire comunque previo assenso dei titolari della concessione.
- (7) Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.

- (8) Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è assolutamente commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
- (9) Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.
- (10) Il Comune si impegna a non concedere ad alcuno ed a lasciare inutilizzati almeno un loculo da individuarsi con delibera di giunta Comunale.

Art. 64 - Manutenzione

- (1) La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

Art. 65 - Costruzione dell'opera - Termini

- (1) Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al secondo e terzo comma dell' Art. 60, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste all'Art.75 ed alla esecuzione delle opere relative entro 24 mesi dalla data di emissione della concessione corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza.
- (2) Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell' area stessa.
- (3) Per motivi da valutare dal Responsabile del servizio, può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 6 mesi.

CAPO II - DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

Art. 66 - Divisione, Subentri

- (1) Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.
- (2) La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trovano applicazione le disposizioni legislative vigenti; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.
- (3) Nelle stesse forme modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.
- (4) Tali richieste sono recepite e registrate dal Responsabile del servizio anche utilizzando, se presenti, servizi informatici
- (5) La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
- (6) Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.
- (7) In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, gli eredi legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'Art. 60. sono tenuti a dare comunicazione al Responsabile del servizio entro 6 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
- (8) L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal Responsabile del servizio esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'Art.63, che assumono la qualità di

concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.

- (9) La procedura descritta al comma precedente si applica anche nel caso che il concessionario muoia prima che sia stata formalizzata la concessione con la stipula dell'atto previsto dall'art 60 comma 7. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione al concessionario individuato, senza che lo stesso abbia fatto pervenire il suo assenso, la concessione deve intendersi revocata. L'eventuale rimborso delle somme versate dal concessionario defunto verrà fatta agli aventi diritto in parti uguali.
- (10) La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell' Art. 63, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.
- (11) Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

Art. 67 - Rinuncia a concessione

- (1) Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale quando la sepoltura non è stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede.
- (2) La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Art. 68 - Rinuncia a concessione di aree libere

- (1) Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:
 - a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
 - b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti.
- (2) In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, oltre alla restituzione del deposito cauzionale il rimborso di una somma: per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune, per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
- (3) La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

Art. 69 - Rinuncia a concessione di aree con parziale totale costruzione

- (1) Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree, salvo i casi di decadenza, quando:
 - a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
 - b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.
- (2) In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre all'eventuale restituzione del deposito cauzionale e salvo quanto previsto nel comma successivo, il rimborso di una somma:
 - a) per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
 - b) per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della rinuncia.
- (3) La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

- (4) Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune, a condizione che siano liberi o liberali da salme, ceneri o resti.
- (5) In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma: per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune, per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
- (6) La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

CAPO III - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Art. 70 - Revoca

- (1) Salvo quanto previsto dall'Art. 92, secondo comma, del D.P.R. 10/9/1990 n. 285, è facoltà della Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topo grafica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
- (2) Al concessionario deve essere comunicato l'avvio del procedimento ai sensi dell'Art.7 della Legge 241/90,almeno 15 giorni prima dell'approvazione del pro getto, o entro quindici giorni dal verificarsi dell' evento. da cui deriva il pubblico interesse,a meno che non si tratti di eventi imprevisi o imprevedibili
- (3) Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall' Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
- (4) L'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all' Albo comunale per la durata di 30 giorni, del giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Art. 71 - Decadenza


- (1) La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
 - b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'art.62-2 comma;
 - d) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'Art.65, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
 - e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall' Art.64;
 - f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto ne li ' atto di concessione.
- (2) La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
- (3) In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale per la durata di 30 giorni consecutivi.

Art. 72 - Provvedimenti conseguenti la decadenza

- (1) Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile del servizio disporrà, se del caso, alla traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.

- (2) Dopodiché il Responsabile del servizio disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Art. 73 - Estinzione

- (1) Le concessioni si estinguono per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente Art.61;
- (2) Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
- (3) Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione dei resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell' ossario comune o nel cinerario comune.
- 

CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Art. 74 - Accesso al cimitero

- (1) Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie e ordinarie; che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
- (2) Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione annuale del Comune da rilasciarsi dietro domanda corredata dal certificato di iscrizione nel Registro delle Ditte tenuto presso la Camera di C.C.I.A.A.
- (3) È tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
- (4) Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno del cimitero deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui all' Art. 82 in quanto compatibili.

Art. 75 - Autorizzazioni di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

- (1) I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal Ufficio Tecnico Comunale, su conforme parere del coordinatore sanitario e della Commissione Edilizia, osservate le disposizioni di cui all 'Art. 94 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.
- (2) Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
- (3) Il numero dei loculi ipogei ed epigei è fissato in ragione di un loculo per ogni metro quadrato di area concessa; oltre tale numero normale possono autorizzarsi altri loculi subordinatamente a particolari esigenze tecniche ed al pagamento per ogni loculo in più, del canone di tariffa.
- (4) Se trattasi di progetti relativi ad aree per sepolture a sistema di inumazione, la capienza è determinata in base al rapporto tra la superficie dell'area ed il coefficiente 3,50.
- (5) Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
- (6) La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
- (7) Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso dell'Ufficio Tecnico Comunale;
- (8) In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.
- (9) Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
- (10) Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione dell'U.T.C.
- (11) I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare previa autorizzazione del Responsabile dei servizi di polizia mortuaria, lapidi, ricordi, e similari.

Art. 76 - Responsabilità

- (1) I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell' imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

Art. 77 - Recinzione aree - Materiali di scavo

- (1) Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
- (2) È vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile del servizio.
- (3) I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche autorizzate, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Art. 78 - Introduzione e deposito di materiali

- (1) È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile del servizio. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
- (2) È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
- (3) Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
- (4) Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc..

Art. 79 - Orario di lavoro

- (1) L'orario di lavoro per le imprese è fissato dall'Ufficio Tecnico.
- (2) È vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dall'Ufficio tecnico.

Art. 80 - Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

- (1) Il Responsabile del servizio in occasione della Commemorazione dei Defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
- (2) Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

Art. 81 - Vigilanza

- (1) Il Responsabile del servizio vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.
- (2) L'Ufficio Tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari.

Art. 82 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

- (1) Il personale dei Cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.
- (2) Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:
 - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
- (3) Al personale suddetto è vietato:
 - a) eseguire, all'interno del cimitero, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte

- c) segnalare al pubblico, nominativi di ditte che svolgano attività inerenti al cimitero, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
 - e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
- (4) Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzi detti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.
- (5) Il personale del cimitero. è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

CAPO II - ATTIVITÀ FUNERARIE

Art. 83 - Attività e Autorizzazioni

- (1) Le imprese private o pubbliche che svolgono attività funebre garantiscono servizi decorosi ed applicano prezzi adeguati alle prestazioni rese ed alle forniture effettuate.
- (2) L'attività funebre consiste nello svolgimento di tutte le prestazioni e i servizi esercitati congiuntamente, di seguito indicati:
- a) vendita di casse mortuarie e di altri articoli funebri;
 - b) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso;
 - c) preparazione, vestizione, composizione delle salme, confezionamento del feretro e trasporto;
 - d) trasporto della salma, inteso come trasferimento dal luogo del decesso al luogo di osservazione;
 - e) trasporto di cadavere, inteso come trasferimento, dopo il periodo di osservazione, dal luogo del decesso o dal luogo di osservazione al luogo di onoranze, al cimitero o al crematorio, con l'utilizzo di personale dipendente e di mezzi di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 285/1990;
 - f) trattamento di tanatocosmesi o tanatoprassi;
 - g) recupero di cadaveri, su disposizione dell'autorità giudiziaria, da luoghi pubblici o privati.
- (3) Le imprese per essere autorizzate all'attività funeraria, devono richiedere il rilascio del titolo abilitativo al Servizio Attività Produttive e devono essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:
- a) Segnalazione Certificata di Inizio Attività per l'apertura di esercizio di vicinato per la vendita di casse funebri ed articoli funebri;
 - b) Denuncia di Inizio Attività per l'esercizio di agenzia d'affari per il disbrigo di pratiche funerarie di cui all'Art.115 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) ed una sede commerciale idonea, dedicata al conferimento degli incarichi per il disbrigo delle pratiche amministrative, alle operazioni di vendita di casse ed articoli funebri in genere e ad ogni altra attività connessa al funerale, conformi alle prescrizioni stabilite dai regolamenti comunali in materia;
 - c) un'autofunebre per lo svolgimento dei funerali, con caratteristiche conformi alle prescrizioni del regolamento comunale in materia e al decreto del Presidente della Repubblica 285/1990;
 - d) adeguata autorimessa provvista di attrezzature per la pulizia e la sanificazione, conforme alle prescrizioni del regolamento comunale, del decreto del Presidente della Repubblica 285/1990, e alle disposizioni normative in materia di rimesse di veicoli, di pubblica sicurezza e di prevenzione antincendio;
 - e) un direttore tecnico per ogni sede o filiale e quattro operatori funebri addetti al trasporto, tutti in possesso dei requisiti formativi di cui all'articolo 7 della legge, definiti con delibera di Giunta regionale 15 maggio 2009, n. 963 (Disposizioni concernenti l'organizzazione e gli

standard formativi essenziali per la formazione del personale delle imprese che esercitano l'attività funebre, in attuazione della l. r. 12/01) ed assunti mediante contratto di lavoro subordinato e continuativo stipulato nel rispetto della normativa vigente in materia di mercato del lavoro e del contratto collettivo nazionale di categoria.

- f) Rispetto delle misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08;
 - g) regolare iscrizione all'INPS e all'INAIL del personale necessario per effettuare il trasporto funebre, dichiarato nel documento di cui al punto e).
 - h) dichiarazione in cui l'impresa dichiara espressamente di osservare il Codice Deontologico delle Imprese Funebri contrassegnato come allegato A) alla Legge Regionale Campania 24 Novembre 2001, n.12 e ss.mm.ii;
- (4) L'abilitazione all'esercizio di filiale è rilasciata dal Comune all'impresa funebre pubblica o privata, già in possesso di autorizzazione del titolo abilitativo e già iscritta nel registro regionale come indicato nell'articolo 7 della legge. L'impresa autorizzata per l'esercizio della filiale dispone in via continuativa e funzionale di:
- a) un direttore tecnico in possesso dei requisiti previsti nell'articolo 7 della legge;
 - b) due operatori addetti al trasporto, in possesso dei requisiti indicati all'articolo 7 della legge e assunti con regolari contratti di lavoro stipulati nel rispetto della normativa vigente in materia di mercato del lavoro e nel rispetto dei contratti di lavoro di categoria;
 - c) idonei locali per ricevere il pubblico, conformi al regolamento comunale in materia.
- (5) Le Autorizzazioni di cui ai punti (5) e (6) sono soggette a verifica annuale previo accertamento della permanenza:
- a) requisiti per l'esercizio dell'attività funebre;
 - b) requisiti previsti dalla certificazione antimafia ai sensi della legge 31.05.1965, n.575 anche per il direttore tecnico dell'impresa;
 - c) rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Art. 84 - Divieti

- (1) E' vietato l'esercizio del servizio funebre alle imprese sprovviste del titolo abilitativo rilasciato dal comune competente.
- (2) E' vietato alle imprese funebri:
 - a) l'esercizio di autoambulanza e trasporto degli infermi;
 - b) l'esercizio di attività cimiteriali e di arredo lapideo nei cimiteri;
 - c) la gestione e manutenzione delle camere mortuarie delle strutture sanitarie, delle case di riposo, delle residenze socio-assistenziali e strutture collettive, dotate di servizio mortuario, sia pubbliche che private.

Art. 85 - Controlli e sanzioni amministrative

- (1) La vigilanza ed il controllo sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge spettano al Comune che si avvale, per gli aspetti igienico-sanitari, dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente.
- (2) Se il fatto non è previsto come reato, è sospesa dall'esercizio dell'attività e del trasporto funebre da uno a sei mesi, con sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000,00 a euro 15.000,00 da introitare sul titolo III, tipologia 200, l'impresa che nell'espletare l'attività o il trasporto funebre:
 - a) viola le disposizioni previste dall'articolo 7, commi 3 bis e 3 ter, e dall'articolo 8 della L.R. 12/2001 e ss.mm.ii;
 - b) propone direttamente o indirettamente mance o elargizioni di varia natura, promesse, doni o vantaggi di qualunque genere, a chi svolge una professione o attività correlata all'indicazione o al procacciamento dei funerali;
 - c) stipula contratti per lo svolgimento dei servizi funebri in luoghi vietati dalla legge;

- d) procaccia o fa opera di mediazione diretta o indiretta delle prestazioni e dei servizi di onoranze funebri o si avvale di procacciatori o mediatori per l'acquisizione dei servizi funebri anche negli obitori, all'interno di strutture sanitarie di ricovero e cura o di strutture socio-sanitarie e socioassistenziali pubbliche o private accreditate nonché nei locali di osservazione delle salme e nelle aree cimiteriali;
 - e) fa ricorso a forme pubblicitarie ingannevoli e disdicevoli;
 - f) non osserva o viola le disposizioni dei regolamenti comunali di polizia mortuaria e delle norme in materia.
- (3) Il Comune in cui si verifica l'illecito provvede all'irrogazione della sanzione ed alla sua riscossione e comunica al Comune che ha rilasciato l'abilitazione all'esercizio e al responsabile del registro regionale previsto nell'articolo 7, l'atto di sospensione o di revoca. Il responsabile del registro regionale ne dà comunicazione ai Comuni in cui l'impresa sanzionata è autorizzata all'esercizio delle attività funebri.
- (4) La sospensione temporanea prevista nel comma 2, ripetuta per tre volte nell'arco di due anni, determina la revoca definitiva dell'abilitazione all'attività funebre.
- (5) E' interdetta in via definitiva dall'attività funebre l'impresa che:
- a) non osserva le prescrizioni previste nell'articolo 1, commi 1, 2, 3, 4 e 8, lettere a), b), c) dell'allegato A e le disposizioni indicate nell'articolo 7, comma 3 ter della L.R. 12/2001;
 - b) non è in possesso dell'abilitazione all'esercizio dell'attività funebre rilasciata dal comune;
 - c) non è in possesso dei requisiti, oppure anche uno solo di essi, di cui al comma 1 dell'articolo 1 bis dell'allegato A;
 - d) non osserva le norme in materia di lavoro, previdenza e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 86 - Destinazione della riscossione delle sanzioni

- (1) Le entrate derivanti dalla riscossione delle sanzioni stabilite all'articolo 8 bis della L.R.12/2001 sono destinate alla cura delle aiuole, alla pulizia e ad alcune opere di piccola manutenzione ordinaria, alla pulizia dei piazzali e delle aree di pertinenza dei cimiteri comunali e confluiscono nella missione 12, programma 9, titolo I.

TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE

Art. 87 - Mappa

- (1) Presso il Responsabile del servizio è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
- (2) La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative al cimitero.
- (3) Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Art. 88 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

- (1) Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 - 53 del D.P.R. 10/09/1990 n.285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici
- (2) Ai fini delle registrazioni di cui al primo comma è da intendersi che il numero d'ordine della bolletta di accompagnamento coincida con quello riportato nella piastrina in piombo, applicata al cofano, a cura del personale addetto.
- (3) In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

Art. 89 - Schedario dei defunti

- (1) Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteri aie, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
- (2) Il Responsabile del servizio, sulla scorta del registro di cui all'Art.88, terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.
- (3) In ogni scheda saranno riportati:
 - a) le generalità del defunto;
 - b) il numero della sepoltura, di cui all'ultimo comma dell'Art.87.

Art. 90 - Scadenziario delle concessioni

- (1) Viene istituito lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
- (2) Il Responsabile del servizio è tenuto a predisporre entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco delle concessioni in scadenza.

CAPO II - NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 91 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento

- (1) Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
- (2) Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a disposizioni precedenti, può, nel termine di un anno dall' entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.
- (3) Il provvedimento del Responsabile del servizio con cui si riconoscono diritti pregressi sorti precedentemente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che

trattasi.

- (4) Gli adempimenti di cui all'Art. 95, relativi alle concessioni pregresse, dovranno essere compiuti entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
- (5) Salvo quanto previsto ai precedenti commi, le disposizioni in materia di Polizia Mortuaria precedenti cessano di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 92 - Cautele

- (1) Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni azioni, ecc...) od una concessione (aree, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti) o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc...), s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
- (2) In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
- (3) Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Art. 93 - Atti previsti dal presente regolamento

- (1) Spetta ai dipendenti individuati quali responsabili di servizio nell'ambito del Regolamento per l'organizzazione degli uffici, l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti in osservanza del Regolamento stesso.

Art. 94 - Concessioni pregresse

- (1) Salvo quanto previsto dall' Art.95 le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Art. 95 - Sepolture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio

- (1) Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell' "immemoriale", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.
- (2) Per le concessioni sussistente successivamente alla data di entrata in vigore del R.D. 21.12.1942 n. 1880 per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione può precedersi alla adozione del formale atto di concessione - per sanare l'omissione a suo tempo avvenuta - alle condizioni vigenti all'atto in cui di fatto, la concessione fu effettuata o comunque consentita, salvo per quanto concerne la durata in quanto l'Art. 92 del DPR 10.09.1990 n. 285 stabilisce norme che si applicano anche alle concessioni avvenute prima della sua entrata in vigore.
- (3) Tale sanatoria formale è effettuata previo accertamento che il richiedente la concessione avesse a suo tempo provveduto al pagamento della tariffa allora vigente ed agli altri adempimenti richiesti per poter effettuare la tumulazione delle salme in loculi o tombe.
- (4) Dall' atto di concessione ora adottato dovrà comunque risultare che la stessa di fatto, è avvenuta all'epoca nella quale è stata corrisposta la tariffa allora dovuta e che l'atto stesso ha il solo fine di regolare amministrativamente la situazione esistente.

Art. 96 - Entrata in vigore

- (1) Il presente Regolamento di Polizia Mortuaria, con allegate tariffe (allegato A), entra in vigore all'esecutività dell'atto deliberativo consiliare di approvazione.

ALLEGATO A - Tariffe servizi Cimiteriali

1) Tumulazione di salma in loculo con apertura laterale Incluso la manodopera ed il materiale	€ 77,50
2) Tumulazione di salma in loculo con apertura di testa Incluso la manodopera ed il materiale	€ 35,00
3) Estumulazione compresa raccolta e pulizia reperti ossei	€ 87,80
4) Collocazione e muratura di resti mortali o urne cinerarie in ossario inclusa la manodopera ed il materiale	€ 41,30
5) Apertura e richiusura di loculo per inserimento di cassetina con resti mortali o urne cinerarie inclusa manodopera e materiale	€ 51 ,70
6) Inumazione adulti	€ 77,50
7) Inumazione bambini	€ 51,70
8) Esumazione adulti, compresa raccolta e pulizia reperti ossei	€ 155,00
9) Esumazioni bambini, compresa raccolta e pulizia reperti ossei	€ 103,30
10) Trasferimento salme	€ 129,10
11) Tumulazione provvisoria per la durata massima di un anno (solo diritti)	€ 51,70
12) Collocazione provvisoria resti mortali in ossario (solo diritti)	€ 25,90